



COMUNE

D I SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

(Provincia di Salerno)

ORDINANZA

N. Reg. Ord. 11

Sant'Egidio del Monte Albino, li 18.03.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19). DPCM del 08.03.2020 E DEL 09.03.2020.ADOZIONE ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. CHIUSURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO EDUARDO DE FILIPPO.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020. n. 45 che all'art. 1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemologica" e al comma 2 individua le misure che tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di

contenimento) stabilisce, al comma 1, che Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché / Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale ” e al comma 2 dispone che “ Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 9 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 23 dicembre 1978. n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" c, in particolare. L'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”

;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 1 17 (Interventi d'urgenza) sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

VISTO Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU.R.I. serie generale n.59 del 08-03-2020, in particolare l'art.1, comma 1 lett. h), che prevede la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutte le attività formative anche di carattere privato);

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso l'applicazione dell'art.1 del DPCM del 08 marzo a tutto il territorio nazionale;;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, contenenti ulteriori misure restrittive per contrastare al diffusione del CORONA VIRUS, sul territorio regionale;

VISTE le proprie Ordinanze sindacali, contenenti ulteriori misure per contrastare la diffusione del CORONA VIRUS sul territorio comunale, in particolare la n. 10 del 17.03.2020, con la quale veniva disposta la chiusura di tutte le strutture scolastiche e formative, di natura privata, presenti sul territorio comunale;

RILEVATO che ad oggi sul territorio comunale vi sono casi accertati di Corona virus;

DATO ATTO che sul territorio comunale è presente l'Istituto Scolastico Comprensivo "Eduardo de Filippo", che in assenza di attività didattica, resta aperto per il personale amministrativo ;

RITENUTO necessario limitare ulteriormente in ossequio alle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, gli spostamenti dei cittadini;

ORDINA

1. La chiusura dell' dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Eduardo de Filippo", a decorrere dal giorno 19.03.2020 e fino al giorno 3 aprile, salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

STABILISCE

Che la trasgressione di quanto previsto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art.650 c.p. e, in via amministrativa sarà irrogata, secondo quanto previsto dall'art. 7bis, comma 1 e 1 bis, del D Lgs. N. 267/2000, una sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 5.000,00.

DISPONE

Che la Polizia Municipale curerà l'esecuzione e la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed è sin da ora delegata per tutte le attività che si rendessero necessarie per la sua ottemperanza.

INFORMA

Che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni come sopra.

La presente ordinanza viene trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

Alla Direzione degli istituti scolastici e formativi di carattere privato;

Al Comando di Polizia Locale.

Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani.

Alla ASL Salerno.

All'Albo Pretorio.

Al Presidente della Giunta della Regione Campania.

IL SINDACO
f.to (Nunzio
Carpentieri)